



**CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI
STRUMENTALI - LEGGE DI BILANCIO 2020**





Con la **Legge di bilancio 2020** è stato ridefinito il quadro delle agevolazioni finalizzate agli investimenti in beni strumentali e alla informatizzazione ed automazione dei processi, introducendo un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti "Industria 4.0" che sostituisce di fatto i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

➤ **AREA GEOGRAFICA:** Territorio Nazionale.

➤ **BENEFICIARI:** Imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente da: forma giuridica; settore economico di appartenenza; dimensione; regime di determinazione del reddito.

Possono accedere all'agevolazione anche gli esercenti arti e professioni ed i soggetti in regime forfettario.

La fruizione del credito d'imposta spettante è subordinata a:

- Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le esclusioni specifiche saranno da verificare in sede di analisi della documentazione.

➤ **PROFILO TEMPORALE:** Il nuovo credito d'imposta riguarda gli **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020**. È inoltre estendibile agli investimenti effettuati entro il 20 Giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2020:

- Il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono **esclusi** dall'applicazione del nuovo credito d'imposta **gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020** previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.

➤ **BENI AGEVOLATI E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA:**

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti. Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili:

1. **BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI;**

I beni materiali oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata, devono essere nuovi e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

È previsto un tetto massimo di **2 milioni** di euro per i costi ammissibili.

Il credito d'imposta per questa tipologia di investimenti è stabilito nella **misura del 6%** del costo determinato ai sensi dell'Art. 110 del TUIR.

2. **BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0";**



Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, ovvero dei beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016.

È previsto un tetto massimo di **10 milioni** di euro per i costi ammissibili.

Il credito d’imposta per questa tipologia di beni è riconosciuto solo alle imprese, nella misura del:

- **40%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **20%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Gli esercenti arti e professioni non possono beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni “Industria 4.0”.

3. BENI IMMATERIALI STRUMENTALI NUOVI;

Sono oggetto dell’agevolazione anche i beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.

Il tetto massimo per i costi ammissibili con riferimento a tali beni è fissato ad euro **700.000**.

Il credito d’imposta per questa tipologia di beni spetta nella **misura del 15%**.

➤ **FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA:** Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell’Art. 17 del DLgs. 241/97, suddiviso:

- In **cinque quote annuali** di pari importo per i beni materiali, sia ordinari che “Industria 4.0”;
- In **tre quote annuali** di pari importo per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- In caso di investimenti in beni materiali ordinari, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in fruizione dei beni;
- In caso di investimenti in beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione (per nozione di “interconnessione”, si veda circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30/03/2017 n.4). Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per investimenti “ordinari” per la parte spettante.

➤ **CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI:** Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

➤ **OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE:** la nuova disciplina del credito d’imposta prevede, ai fini dei successivi controlli e pena la revoca del beneficio, che i soggetti che si avvalgono del beneficio siano tenuti a conservare la seguente documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:

- **Fatture:** le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espreso riferimento alle disposizioni dell’Art. 1 co. 185 della legge di bilancio 2020;



- **Perizia tecnica semplice:** in relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che: i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei quali agli allegati A e B; i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far riferimento a:

Dott. [Andrea Pedretti](#)

- E-mail: andrea.pedretti@assistconsulting.it
- Tel. 0522.578212
- Cell. 347.7267140